

IL c.d. “MINICODICE”

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.

(Decreto 3 Settembre 2021 - Entrata in vigore: 29.10.2022)

Il Minicodice, contenuto nell'Allegato I al D.M. 3 Settembre 2021, introduce un metodo semplificato per la definizione delle misure di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro a “basso rischio” rispetto a quello previsto nel Codice di Prevenzione Incendi.

PREMESSA

Campo di applicazione del Minicodice

Il Minicodice si applica a tutte le attività a basso rischio incendio che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Minicodice all'interno del quadro complessivo delle norme antincendio

Con l'emanazione del Minicodice sono previste 4 casistiche per l'applicazione dei diversi criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro:

Caso 1 Luoghi di lavoro in cui si applica il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015)	Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi contenute nel Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 e regole tecniche verticali (sono quelle norme antincendio valide per singole attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi contenute in Decreti Ministeriali emanati ad hoc per la singola fattispecie di destinazione d'uso. Le regole tecniche verticali hanno lo scopo di caratterizzare meglio una specifica tipologia di attività dal punto di vista antincendio fornendo, per la stessa, altre indicazioni che possono essere complementari o sostitutive rispetto a quelle già previste nelle diverse sezioni del Codice di Prevenzione Incendi. Per esempio: RTV V4 – Uffici D.M. 08 Giugno 2016; RTV V5 - Strutture Ricettive D.M. 09 Agosto 2016; RTV V6 – Autorimesse D.M. 21 febbraio 2017, D.M. 15 maggio 2020; RTV V7 - Attività scolastiche D.M. 07 Agosto 2017; RTV V8 - Attività commerciali D.M. 23 novembre 2018; RTV V9 - Asili Nido D.M. 06 Aprile 2020; RTV V10 - Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi D.M. 10 luglio 2020; RTV V11 - Strutture Sanitarie D.M. 29 Marzo 2021; RTV V12 - Edifici Storici D.M. 14 Ottobre 2021; RTV V13 - Chiusure d'ambito degli edifici civili (facciate) D.M. 30 Marzo 2022; RTV V14 - Edifici Civili D.M. 19 Maggio 2022; RTV V15 - Attività di trattamento dei rifiuti D.M. 26 Luglio 2022. Per i luoghi di lavoro definiti come "stabilimenti",
--	---

“impianti”, “industrie”, “officine”, “laboratori”, ecc. non sono previste norme “verticali”.)

Le regole tecniche di prevenzione incendi si applicano alle seguenti attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76:

9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

	32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
	33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
	34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
	35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
	36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
	37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
	38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
	39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.
	40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
	42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²
	43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
	44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie

	plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati,

	<p>villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;</p> <p>Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.</p>
67	<p>Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;</p> <p>Asili nido con oltre 30 persone presenti.</p>
68	<p>Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;</p> <p>Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2</p>
69	<p>Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.</p>
70	<p>Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg</p>
71	<p>Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti</p>
72	<p>Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.</p>
73	<p>Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.</p>
75	<p>Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2;</p> <p>depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .</p>
76	<p>Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti</p>
<p>Pertanto i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio si individuano per differenza: sono quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, ma solo a condizione che rispettino altri requisiti (vedi caso 2).</p>	

<p>Caso 2</p> <p>Luoghi di lavoro in cui è possibile applicare il Minicodice di prevenzione incendi (D.M. 3 settembre 2021)</p>	<p>I luoghi di lavoro in cui risultano applicabili i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio contenute nel Minicodice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.09.2021 sono i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, cioè i luoghi ubicati in attività non soggette a verifica e controlli dei VVF per la prevenzione incendi e che non rientrano nel campo di applicazione di una specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti; <i>Nota: per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività (lavoratori e visitatori).</i> b) con superficie lorda dei locali complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$; c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative; <i>Nota: generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$.</i> e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
<p>Caso 3</p> <p>Luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti</p>	<p>Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti devono applicare il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015). Si tratta dei luoghi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non soggetti a regole tecniche verticali; - non soggetti ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) - non rientranti tra le attività a basso rischio incendio secondo quanto previsto dal D.M. 02 settembre 2021.
<p>Caso 4</p> <p>Luoghi di lavoro che applicano volontariamente il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03.08.2015)</p>	<p>Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio <u>possono</u> essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.</p>



Adeguamento al Minicodice per i luoghi di lavoro già esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 3 Settembre 2021 (cioè esistenti al 29.10.2022)

Le aziende devono adeguarsi alle disposizioni del Minicodice secondo la regola generale prevista dal D. Lgs 81/2008 per rielaborazione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 3, del d. Lgs 81/2008 e cioè:

- in occasione di modifiche significative del processo produttivo significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in occasione di modifiche significative della organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

In occasione degli eventi che portano alla rivalutazione del rischio incendio e al conseguente aggiornamento della misure di prevenzione incendi anche il DVR deve essere aggiornato (entro 30 giorni dalle rispettive causali).

Le novità più rilevanti per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del c.d. “Minicodice”:

Il c.d. “Mini codice” di prevenzione incendi (contenuto nell’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021) stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i **LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO**

Nuova classificazione del rischio incendio

La valutazione del rischio di incendio secondo il Minicodice non segue più la classificazione tradizionale (basso, medio, alto) che veniva utilizzata anche per distinguere la formazione degli addetti antincendio ma ci troviamo in presenza di 2 sole possibilità (basso, non basso).

Nuova classificazione del rischio incendio	
Livello di rischio	Norme applicabili
“BASSO”	si applica il Minicodice (D.M. 3 settembre 2021)
“NON BASSO”	si applica il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015)

La valutazione del rischio incendio per i luoghi di lavoro a basso rischio

La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del DVR.

La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel Minicodice.

Secondo il Minicodice la valutazione del rischio di incendio, che deve essere coerente e complementare con la valutazione del **rischio esplosione**, ove richiesta, deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

a) individuazione dei pericoli d’incendio;

Nota: ad esempio, si devono valutare: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, etc.

Nota: Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di

attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, ...).

b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Nota: ad esempio si devono indicare: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, etc.

Nota: In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, ...) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, etc).

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;

d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;

e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;

f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Le strategie antincendio per le aziende a rischio basso

Premesso che la classificazione dell'attività a rischio "basso" o a rischio "non basso" prescinde dalla valutazione del rischio incendio perché non definisce i diversi profili di rischio essendo questi già individuati a priori sulla base di requisiti e condizioni codificati (elenchi di attività soggette alle verifiche e ai controlli dei VVF, soggezione o meno a regole tecniche verticali, parametri di affollamento, parametri di superficie, presenza di materiali o lavorazioni pericolosi ai fini dell'incendio), le risultanze della valutazione del rischio, così come prevista dal Minicodice (individuazione dei pericoli d'incendio, descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti, determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio, etc.) è la base per stabilire le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro, al fine di limitare il rischio incendio nei suoi vari aspetti.

In particolare la valutazione del rischio d'incendio, come intesa dal Minicodice, rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti

In sintesi il Minicodice prevede le seguenti misure:

Misura antincendio	Scopo della misura
Compartimentazione	Limitare la propagazione dell'incendio sia all'interno del luogo di lavoro sia verso altre attività.
Sistema d'esodo	Assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)	<p>Far si che tutto quello che si deve fare in base all'analisi del rischio venga fatto e funzioni, in particolare:</p> <p>a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive minime, che sono almeno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; - ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili; - mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; - riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, etc.). <p>b) verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;</p> <p>c) mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);</p> <p><i>Nota:</i> si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81</p> <p>d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;</p> <p>e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);</p> <p>f) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea</p>

	<p>disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).</p>
Controllo dell'incendio	<p>Consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione di estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; <p>Consentire la pronta estinzione di piccoli focolai, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869 [questa misura non è obbligatoria ma solo consigliata]; <p>Consentire la pronta estinzione di un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefatti (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione di estintori per il principio di incendio di classe A che possiedono, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B. <p>Consentire la pronta estinzione di un principio di incendio di fuochi di altre classi (per es. fuoco di classe F), mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione di estintori per il principio di incendio di altri fuochi o rischi specifici (per es. depositi, archivi, ...) <p>Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).</p> <p>In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.</p>
Rivelazione ed allarme	<p>Consentire il rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idonee procedure di emergenza che codificano le modalità di allarme (per es. voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) <p>Consentire la messa in sicurezza degli impianti tecnologici, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idonee procedure di emergenza che permettano l'arresto di impianti di produzione, la chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, il distacco dell'alimentazione elettrica, ...). <p>In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista</p>

	l'installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI) progettato secondo la norma UNI 9795.
Controllo di fumi e calore	Facilitare le operazioni delle squadre di soccorso, mediante: <ul style="list-style-type: none"> - la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari; - la pianificazione delle modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e calore nelle procedure di emergenza.
Operatività antincendio	Facilitare le operazioni delle squadre di soccorso, mediante: <ul style="list-style-type: none"> - la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m; oppure: - specifiche misure di operatività antincendio, quali: <ul style="list-style-type: none"> • accessi protetti a tutti i piani dell'attività; • disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori, etc.
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	Limitare la propagazione dell'incendio e facilitare le operazioni delle squadre di soccorso, mediante: <ul style="list-style-type: none"> - realizzando, esercendo e mantenendo in efficienza secondo la regola dell'arte gli impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, etc. ; - disattivando gli impianti tecnologici o gestendoli altrimenti in caso di incendio.